

Formazione Professionale
Continua

Circ. 24/21

CORSO

Il bilancio d'esercizio alla luce della riforma societaria

L'applicazione dei principi contabili

Sala Convegni
Corso Europa, 11 - Milano
date di svolgimento:

4/4 - 6/4 - 8/4 - 15/4 - 18/4 2005

ore 9.30 - 13.30

Riconosciuti 20 C.F.P.

Commissione Diritto Societario



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI MILANO

PROGRAMMA

- 4/4** L'introduzione dei principi contabili I.A.S. / I.F.R.S. nell'ordinamento comunitario e italiano. Le ultime novità.

Dott. Mario Difino

Dottore Commercialista in Milano

Le modifiche alle norme sul bilancio d'esercizio introdotte dalla riforma societaria; in particolare le imposte anticipate e differite.

Dott. Paolo Farinella

Dottore Commercialista in Milano

- 6/4** I titoli e le partecipazioni.
Il metodo del patrimonio netto.
Il bilancio consolidato (cenni).

Dott. Paolo Fornaroli

Dottore Commercialista in Milano

Dott. Piercostante Beltracchi

Dottore Commercialista in Milano

- 8/4** Le immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni materiali (cenni).
Le riduzioni di valore.

Dott. Paolo Fornaroli

Dottore Commercialista in Milano

Dott. Piercostante Beltracchi

Dottore Commercialista in Milano

PROGRAMMA

15/4 Le modifiche alle norme
sul bilancio d'esercizio
introdotte dalla riforma societaria.
Dott.ssa Roberta Provasi
Dottore Commercialista in Milano
Dott. Claudio Sottoriva
Dottore Commercialista in Milano

18/4 I leasing finanziari.
Le rimanenze di magazzino.
I lavori in corso su ordinazione.
Dott.ssa Cristina Quarleri
Dottore Commercialista in Milano
Dott. Alessandro Clerici
Revisore Contabile

Coordinatore: Dott. Paolo Farinella

Tutors: Dott.ssa Antonella Chiametti
Dott.ssa Patricia Talignani
Dott.ssa Silvia Telloni

Il bilancio d'esercizio alla luce della riforma societaria L'applicazione dei principi contabili

4 aprile 2005

**L'introduzione dei principi contabili I.A.S./I.F.R.S.
nell'ordinamento comunitario e italiano
Le ultime novità**

1. Introduzione degli IAS/IFRS

1.1. Disciplina attuale del bilancio

1.2. Strategia comunitaria in materia di informativa finanziaria

1.3. Il nuovo quadro normativo

2. Transizione agli IAS/IFRS

2.1. Principali differenze tra IAS/IFRS e Principi Contabili

2.2. Prima applicazione degli IAS

3. Problemi da risolvere

4. IAS/IFRS adottati

5. Link e documentazione

1.1. Disciplina attuale del bilancio

1.1.1. Quadro normativo

- **Bilanci annuali**
 - **Codice Civile (C.C.) Artt. 2423/2435-bis modificati dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in vigore dal 1° gennaio 2004**
- **Bilanci consolidati**
 - **D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 Artt. 25/40**
Attuazione delle direttive comunitarie n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia di conti annuali e conti consolidati.

1.1. Disciplina attuale del bilancio

1.1.2. Principi Contabili

- Regole tecnico-ragionieristiche
- Emanati in Italia dal *CNDC-CNR* (professioni contabili)
- Fino al 2001 *IAS-International Accounting Standards* emanati dallo *IASC-International Accounting Standards Committee* (professioni contabili)
- Ora *IFRS-International Financial Reporting Standards* emanati dallo *IASB-International Accounting Standards Board* (membri indipendenti provenienti da professioni contabili, mondo accademico e imprese)
- Emanati negli USA dal *FASB-Financial Accounting Standards Board* (professioni contabili e imprese)

1.1.2. Disciplina attuale – Principi Contabili

Qual è la funzione dei Principi Contabili?

- Punto di vista degli *organismi di normazione contabile*
 - I criteri fondamentali stabiliti dal legislatore devono essere integrati e interpretati sulla base dei principi contabili da cui tali criteri sono stati tratti (Principio Contabile 11)
 - La validità dei Principi Contabili è subordinata alla loro conformità ai principi previsti dalla disciplina giuridica del bilancio; gli IAS non prevalgono sulle discipline locali (IASB, Prefazione ai Principi Contabili Internazionali) 1975/1982, nel 2001 modificato in:
 - Le disposizioni delle autorità nazionali non si applicano ai bilanci pubblicati a beneficio di altri utilizzatori (IASB, Prefazione al *Framework*, 2001)

1.1.2. Disciplina attuale – Principi Contabili

- Punto di vista del *legislatore (Italia)*

Il legislatore fa talvolta riferimento implicito ai PC (art. 2423 c.c.):

- rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria
- obbligo di fornire informazioni integrative a quelle di legge
- in circostanze eccezionali l'applicazione delle disposizioni di legge può risultare incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta

1.1.2. Disciplina attuale – Principi Contabili

- Punto di vista del *legislatore (Italia)*

Il legislatore fa talvolta referimento esplicito ai PC :

- art. 4, 2° c., L. 136/1975 (*certificazione bilanci società quotate*): rif. a corretti PC, poi sostituito con norme che disciplinano il bilancio d'esercizio)
- art. 11, 2° c., D.Lgs. 446/1997 (*IRAP*): rif. a corretti PC, poi sostituito con corretta classificazione
- art. 117, D.Lgs. 58/1998: riferimento ai PC internaz.
- D.M. 29.12.1999 (*Certificazione Fiscale*): riferimento ai PC nazionali o, in mancanza, internazionali
- L. 3 ottobre 2001, n. 366 – *Legge delega per la riforma del diritto societario*: riferimento ai PC internazionali
- la CONSOB ha fatto ripetuto riferimento ai PC nazionali e internazionali

1.1.2. Disciplina attuale – Principi Contabili

- Punto di vista del *legislatore (EU) Com (2000) 359*
 - I PC influiscono sull'interesse pubblico
 - La responsabilità della definizione dei requisiti di informativa finanziaria non può essere delegata a un organismo non governativo esterno
 - Nelle giurisdizioni nazionali, le autorità competenti possono delegare la stesura dei PC a un organismo di normazione nazionale, previa definizione della sua struttura statutaria
 - Per garantire la certezza giuridica agli utilizzatori, gli IAS devono essere integrati nel quadro legislativo in materia di informativa finanziaria
 - Le autorità devono avere il potere di esercitare la necessaria sorveglianza regolamentare e di correggere qualsiasi deficienza o problema rilevante relativo ai PC

1.1. Disciplina attuale del bilancio

1.1.3. Interferenze fiscali

- E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie (*previgente art. 2426, 2° c., c.c.*)
- Abolito dal 1° gennaio 2004 in seguito a:
 - Riforma del diritto societario, D.Lgs. n. 6/2003
 - Riforma fiscale, D.Lgs. n. 344/2003

1.2. La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria

1.2.1. Consiglio UE di Lisbona del 23/24 marzo 2000




1.2. La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria

1.2.2. Comunicazione della Commissione COM/2000/359 del 13 giugno 2000

La natura eccessivamente prescrittiva delle Direttive contabili e le numerose opzioni da esse offerte risultano inadeguate per le società quotate sui mercati internazionali

I lunghi processi legislativi dell'UE non rispondono adeguatamente all'esigenza di maggiore dinamismo del mercato

Necessità di un sistema di informativa finanziaria internazionalmente riconosciuto, conforme alle necessità degli investitori.



**Utilizzo degli US GAAP richiede lungo periodo di formazione
La loro efficace applicazione dipende dai poteri della SEC
Gli US GAAP sono redatti su misura per il contesto USA
L'UE non ha influenza sull'elaborazione degli US GAAP**



Gli IAS sono redatti secondo una prospettiva internazionale



**La Commissione UE sostiene l'adozione degli IAS per la preparazione dei conti consolidati delle società quotate
Incoraggia gli Stati Membri a permettere o prescrivere l'uso degli IAS per i bilanci individuali delle società quotate e per i bilanci consolidati e individuali delle altre società**


1.2.2. Comunicazione Com/2000/359 (continua)

Infrastruttura necessaria

1. Meccanismo di omologazione che assicuri che:
 - gli IAS siano conformi alle direttive comunitarie in materia contabile
 - gli IAS rappresentino una base appropriata per l'informativa finanziaria delle società quotate UE
2. **Instaurazione di un dialogo con lo IASC/IASB affinché gli IAS che non soddisfano i suddetti requisiti siano riveduti**
3. **Aggiornamento delle direttive comunitarie in materia contabile eventualmente obsolete**
4. **Coordinamento con gli organismi di normazione nazionale e le autorità di vigilanza del mercato**
5. **Miglioramento delle disposizioni in materia di revisione contabile**


1.2. La strategia UE in materia di informativa finanziaria

1.2.3. Meccanismo di omologazione



1.3. Il nuovo quadro normativo

1.3.1. Nuovi organismi contabili




1.3. Il nuovo quadro normativo

1.3.1. OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA'

- Valuta l'applicazione degli IAS in Italia
- Emanava i principi contabili nazionali in assenza degli IAS
- Collabora col legislatore per l'emanazione di norme in materia contabile
- Dialoga con lo IASB e commenta le bozze degli IFRS
- Promuove la diffusione delle conoscenze contabili

1.3. Il nuovo quadro normativo

1.3.2. Nuovi Principi Contabili



1.3. Il nuovo quadro normativo

1.3.3. Riforma del diritto societario

- L. 3 ottobre 2001, n. 366
- D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
- In vigore dal 1o gennaio 2004
- Abrogazione dell'art. 2426, 2o c., c.c. (interferenze fiscali)

e

- D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (riforma dell'imposta sul reddito delle società)
- Abrogazione dell'art. 75 (ora art. 109), 4° c. del TUIR che richiedeva che i componenti deducibili fossero imputati al C/E

1.3. Il nuovo quadro normativo

1.3.4. Regolamento UE n. 1606/2002 del 19 luglio 2002

- **La Commissione UE può decidere di adottare gli IAS/IFRS esistenti e le relative interpretazioni se:**
 - sono conformi ai principi stabiliti dalle direttive contabili
 - contribuiscono all'interesse pubblico europeo
- **Gli IAS/IFRS adottati devono essere pubblicati in ciascuna delle lingue ufficiali dell'UE**
- **Obbligo per le società quotate dell'UE di redigere i propri bilanci consolidati in conformità con gli IAS adottati**
- **Per esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2005**
- **Facoltà Stati Membri di consentire/prescrivere gli IAS per:**
 - *Bilanci annuali di società quotate*
 - *Bilanci annuali/consolidati di società non quotate*

1.3. Il nuovo quadro normativo

1.3.5. Direttiva UE n. 2003/51/CE del 18 giugno 2003

- **Nuovo scenario UE:**
 - alcuni bilanci devono essere preparati in conformità con gli IAS
 - altri bilanci devono essere preparati in conformità con le direttive UE
- **Scopo:**
 - Armonizzare la normativa contabile
 - Ridurre le differenze tra le direttive UE e gli IAS

1.3.5. Direttiva UE n. 2003/51/CE (continua)

- **Modifica delle direttive in materia contabile incompatibili con gli IAS (le prime tre già modificate dalla Direttiva 2001/65/CE per consentire la contabilizzazione degli strumenti finanziari al valore equo):**
 - **Direttiva 78/660/CEE (4a Direttiva) – conti annuali**
 - **Direttiva 83/349/CEE (7a Direttiva) – conti consolidati**
 - **Direttiva 86/635/CEE - conti annuali e consolidati di banche e altre istituzioni finanziarie**
 - **Direttiva 91/674/CEE - conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione**

1.3.5. Direttiva UE n. 2003/51/CE (continua)

- **Consente agli Stati Membri di:**
 - **modificare la presentazione del C/E e dello SP in conformità con gli IAS in riferimento al principio di prevalenza della *sostanza sulla forma* e alla distinzione tra voci di carattere *corrente e non corrente***
 - **autorizzare o prescrivere la valutazione al *valore equo* delle attività diverse dagli strumenti finanziari**
 - **prescrivere l'esposizione di informazioni di carattere non finanziario (quali informazioni ambientali e sociali)**
 - **prescrivere uniformità di contenuto nella redazione delle relazioni di revisione**
 - **autorizzare o prescrivere la valutazione di alcune attività sulla base del *valore equo* da parte delle imprese di assicurazione**

1.3. Il nuovo quadro normativo

1.3.6. Regolamento UE n. 1725/2003 del 29 settembre 2003

- **Stabilisce che gli IAS esistenti al 14 settembre 2002 soddisfano i criteri stabiliti dal Regolamento 1606/2002**
- **Adotta tutti gli IAS esistenti al 14 settembre 2002 e le relative interpretazioni (SIC), ad eccezione dei seguenti, in attesa della revisione da parte dello IASB :**
 - **IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative**
 - **IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione**
 - **SIC 5 Classificazione degli strumenti finanziari – Disposizioni su estinzioni eventuali**
 - **SIC 16 Capitale sociale – Riacquisto di azioni proprie**
 - **SIC 17 Patrimonio Netto – Costi di un'operazione di patrimonio netto**

1.3. Il nuovo quadro normativo

1.3.7. IAS rivisti e nuovi IFRS

- Un quadro normativo dinamico e adeguato alle esigenze
- Ottobre 2004 – Sottoposti all'approvazione dell'ARC:
 - 16 IAS rivisti
 - 4 nuovi IFRS
- Tutti approvati dall'ARC il 30 novembre 2004 eccetto IFRS 2 relativo alle *stock option*, sul quale la votazione è stata rinviata al 20 dicembre 2004 in attesa della revisione del testo da parte dello IASB
- Successiva adozione da parte dell' UE e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE

v. TABELLA 4

1.3. Il nuovo quadro normativo

1.3.7. Art. 25, L. 31 ottobre 2003, n. 306 (L. Comunitaria 2003)

- Il Governo italiano deve emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1606/2002
- Entro 30 novembre 2004
- In base alle seguenti linee guida:

1.3.7. Legge Comunitaria 2003

1) Hanno l'obbligo di adottare gli IFRS:

- Società quotate:

bilancio consolidato (ex Regolamento 1606/2002)

bilancio d'esercizio (OPZIONE esercitata dall'Italia)

- Società emittenti titoli diffusi presso il pubblico (art. 116 TUF):

bilancio d'esercizio e consolidato (OPZIONE Italia)

- Banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia:

bilancio d'esercizio e consolidato (OPZIONE Italia)

- Imprese di assicurazione (D.Lgs. 173/1997):

bilancio consolidato (OPZIONE Italia)

- Imprese di assicurazione (D.Lgs. 173/1997), solo se quotate e non redigono il bilancio consolidato:

bilancio d'esercizio (OPZIONE Italia)

1.3.7. Legge Comunitaria 2003

2) Hanno facoltà di adottare gli IFRS:

- Tutte le altre società diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c.:

bilancio d'esercizio e consolidato (OPZIONE Italia)

3) Altre disposizioni:

- Modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa per armonizzarla con le innovazioni IFRS
- Coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione degli IFRS

1.3.8. D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38

- **15 settembre 2004: il Governo conferma che le necessarie modifiche legislative non saranno pronte entro il 30 novembre 2004**
- **Perciò l'adozione degli IFRS per i bilanci annuali verrà posticipata**
- **26 novembre 2004: Bozza decreto legislativo approvata dal Consiglio dei ministri**
- **2/8 febbraio 2005: approvazione Comm.ne Finanze Senato/Camera**
- **25 febbraio 2005: Schema di decreto legislativo approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri**
- **21 marzo 2005 pubblicazione in GU n. 66 (con modifiche)**

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 - Contenuto

- **Titolo: Opzioni previste dal Regolamento CE 1606/2002**
- **Obbligo per società di assicurazione non quotate di adottare IFRS per redazione *bilancio consolidato* dal 2005**
- **Facoltà per società quotate, banche ed enti finanziari e loro controllate di adottare IFRS per redazione *bilancio d'esercizio* dal 2005 per evitare duplicazione criteri contabili**
- **Obbligo per società quotate, banche ed enti finanziari di adottare IFRS per redazione *bilancio d'esercizio* dal 2006**
- **Obbligo per società di assicurazione quotate che non redigono il consolidato di adottare IFRS per redazione del *bilancio d'esercizio* dal 2006**

1.3.8. D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38

Applicazione degli IFRS	Bilancio d'esercizio	Bilancio consolidato
a) Società non assicurative quotate b) Società non assicurative emittenti strumenti finanziari c) Banche e intermediari finanziari	Facoltà 2005 Obbligo da 2006	Obbligo da 2005
d1) Assicurazioni quotate e non che redigono il consolidato	Esclusione	Obbligo da 2005
d2) Assicurazioni quotate che non redigono il consolidato	Obbligo da 2006	N/A
d3) Assicurazioni non quotate che non redigono il consolidato	Facoltà in data da determinare	N/A
e) Altre società consolidate dalle precedenti con bilancio non abb.	Facoltà da 2005	Facoltà da 2005

1.3.8. D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38

Applicazione degli IFRS	Bilancio d'esercizio	Bilancio consolidato
f) Altre società che non possono redigere bilancio abbreviato, che redigono il bilancio consolidato	Facoltà da 2005	Facoltà da 2005
g1) Altre società che non possono redigere bilancio abbreviato, consolidate dalle società di cui alla lettera f)	Facoltà da 2005	N/A
g2) Altre società che non possono redigere bilancio abbreviato, non consolidate da altre	Facoltà in data da determinare	N/A
h) Società che possono redigere bilancio abbreviato art.2435-bis cc	Esclusione	N/A

1.3.8. D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38

- IFRS = quelli omologati dall'UE
- Esercizio 2005 = chiuso o in corso al 31 dicembre 2005
- Esercizio 2006 = chiuso o in corso al 31 dicembre 2006
- Bilanci IFRS redatti in Euro
- Opzione per IFRS non revocabile salvo circostanze eccezionali da illustrare nella nota integrativa unitamente agli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
- In casi eccezionali non si applica una disposizione prevista dagli IFRS se incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta
- Eventuali utili da deroga iscritti in riserva distribuibile solo in misura corrispondente al valore recuperato

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 – Art. 6 Distribuzione utili e riserve

- Non sono distribuibili **utili d'esercizio** corrispondenti a
 - plusvalenze derivanti dal criterio del **fair value** o dal metodo del **patrimonio netto**
 - non relative a strumenti finanziari di negoziazione e a operatività in cambi e di copertura
 - per l'importo iscritto nel c/economico, al netto del relativo onere fiscale
- Tali utili sono iscritti in **riserva indisponibile**
- Se utili < a tali plusvalenze, diventano indisponibili altre riserve di utili disponibili ovvero utili di esercizi successivi

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 – Art. 6 Distribuzione utili e riserve

- **La riserva indisponibile si riduce in misura corrispondente alle plusvalenze:**
 - realizzate o
 - ammortizzate o
 - svalutate
- **Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze esistenti alla data di riferimento del bilancio**
- **La riserva può essere utilizzata per copertura perdite solo dopo aver utilizzato riserve di utili disponibili e riserva legale; in tal caso è reintegrata con utili di esercizi successivi**

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 – Art. 6 Distribuzione utili e riserve

- **Non sono distribuibili riserve del patrimonio netto:**
 - costituite e movimentate in contropartita diretta
 - della valutazione al fair value
 - di strumenti finanziari e attività

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 – Art. 6 Distribuzione utili e riserve

Le **riserve indisponibili** derivanti da:

- utili/plusvalenze da fair value o metodo del patrimonio netto
- contropartita patrimoniale della valutazione a fair value

sono **indisponibili** anche ai fini delle seguenti operazioni consentite dal codice civile nei limiti delle riserve disponibili:

- Imputazione a capitale
- Pagamento dividendi a speciali categorie di azioni (art. 2350 cc)
- Acquisto di azioni proprie (art. 2357)
- Prestiti e garanzie per l'acquisto di azioni da parte di dipendenti (art. 2358)
- Acquisto di azioni/quote della società controllante (2359-bis)
- Partecipazioni agli utili di promotori, soci fondatori e amministratori (art. 2432)
- Distribuzione utili ai soci (art. 2478-bis)

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 – Primo bilancio IFRS

Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo **bilancio di esercizio** redatto secondo gli IFRS:

V. 2.2.5. prima applicazione degli IFRS

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 – Disposizioni varie

- **Patrimoni destinati ex art. 2447-bis cc:**
 - Le società che utilizzano IFRS allegano un rendiconto separato per ciascun patrimonio destinato, redatto secondo IFRS
- **Poteri delle autorità**
 - Nei confronti delle società che redigono bilanci conformi agli IFRS la Banca d'Italia e l'ISVAP esercitano i loro poteri in materia di bilancio rispettando gli IFRS
 - La CONSOB predispone schemi di bilancio per le società quotate diverse da banche, intermediari finanziari e assicurazioni

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 – Modifiche TUIR

- **Art. 83: Reddito imponibile = utile di bilancio +/- variazioni fiscali +/- componenti imputati a patrimonio per effetto degli IFRS (valutazione attività al *fair value*, spese aumento capitale, effetti passaggio a IFRS compreso LIFO-FIFO)**
- **Art. 102: Canoni di leasing deducibili indipendentemente dai criteri di contabilizzazione**
- **Art. 108: Spese pluriennali non capitalizzabili con IFRS deducibili in cinque anni (otto anni nello schema)**
- **Art. 109, 4° c.: Si considerano imputati a c/economico per TUIR i componenti imputati a patrimonio ex IFRS**
- **Art. 109, 4° c. lett. b: Ammortamenti, rettifiche valore, accantonamenti e canoni leasing non imputati a c/econ. deducibili se indicati nel quadro EC Mod. Unico**

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 – Modifiche TUIR (segue)

- Art. 110, 1° c. lett. b: Interessi passivi su beni strumentali capitalizzabili fiscalmente se capitalizzati in bilancio per disposizioni di legge (precedentemente: a condizione che siano capitalizzati in bilancio)
- Art. 110, 1° c. lett. c: Plusvalenze iscritte su immobilizzazioni finanziarie sono irrilevanti fiscalmente per la parte eccedente le minusvalenze dedotte
- Art. 110, 3° e 4° c.: Valutazione crediti e debiti in valuta al cambio di chiusura è irrilevante fiscalmente (**anche per bilanci non IFRS**)
- Art. 112: Modifica disciplina delle operazioni fuori bilancio
- Ai fini del TUIR (es. art. 87) per le società che adottano gli IFRS si considerano immobilizzazioni finanziarie:
 - le partecipazioni di controllo e di collegamento
 - gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza
 - gli strumenti finanziari disponibili per la vendita

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 – Modifiche IRAP

- **Con apposito D.M. sarà disciplinata la determinazione del valore della produzione sulla base dei nuovi schemi di bilancio conformi agli IFRS**
- **Fino all'emanazione del D.M. i soggetti che adottano gli IFRS determinano il valore della produzione riclassificando i componenti positivi e negativi sulla base degli schemi di bilancio civilistici**
- **Art. 11-bis DLgs 445/1997: I componenti positivi e negativi del valore della produzione sono:**
 - **Determinati ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 11**
 - **Aumentati o diminuiti dei componenti imputati direttamente a patrimonio secondo gli IFRS**
 - **Rettificati con le variazioni in aumento o diminuzione previste dal TUIR**

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 – Disposizioni transitorie

- I componenti imputati a patrimonio ex IFRS sono portati in variazione del reddito ex art. 83 TUIR e si considerano imputati a c/economico ai fini TUIR anche nel primo esercizio di applicazione degli IFRS
- La valutazione delle rimanenze al LIFO ex art. 92 c. 2 e 3 TUIR può continuare ad essere utilizzata fiscalmente (se adottata per i 3 periodi d'imposta precedenti) dai soggetti che adottano i criteri IFRS
- La valutazione dei lavori ultrannuali in corso può continuare ad essere effettuata al costo ex art. 93 TUIR dai soggetti che adottano il criterio del corrispettivo ex IFRS

1.3.8. D.Lgs. 38/2005 – Disposizioni transitorie (segue)

- **Non rilevano ai fini del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto le seguenti rettifiche patrimoniali in sede di prima applicazione IFRS:**
 - **Il ripristino nell'attivo di costi già imputati a c/economico di precedenti esercizi**
 - **L'eliminazione dall'attivo di costi iscritti e non più capitalizzabili: per essi resta ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti**
 - **L'eliminazione dal passivo di fondi di accantonamento considerati dedotti ex artt. 115 (trasparenza), 128 (consolidato nazionale) e 141 (consolidato mondiale) non rileva ai fini del reddito**
- **Le disposizioni fiscali del D.Lgs. 38 valgono anche per i periodi d'imposta antecedenti alla prima applicazione IFRS se le dichiarazioni dei redditi sono state redatte in conformità ad essi**

2.1. Passaggio agli IAS/IFRS – Principali differenze

1. Rendiconto finanziario

2. *Valore equo* (*)

come *principio contabile di riferimento* per

- strumenti finanziari (IAS32 E 39)
- beni d'investimento (IAS40)
- prodotti dell'agricoltura (IAS41)

3. *Valore equo* (*)

nell'ambito del *principio contabile alternativo* consentito nelle rivalutazioni ricorrenti per

- immobili, impianti e macchinari (IAS16)
- immobilizzazioni immateriali (IAS38)

2.1. Passaggio agli IAS/IFRS – Principali differenze

(*) *Valore equo*

- corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili in un'operazione tra terzi

Concetto simile al

- valore economico
- quale importo massimo iscrivibile nei provvedimenti speciali di rivalutazione

2.1. Passaggio agli IAS/IFRS – Principali differenze

4. Metodo finanziario per la contabilizzazione del leasing
5. Strumenti finanziari derivati
6. Area di consolidamento
7. Capitalizzazione dei costi
8. Riduzione del valore (impairment test) per l'avviamento (IAS22)
9. Azioni proprie

2.1. Passaggio agli IAS/IFRS – Principali differenze

10. FIFO come criterio di riferimento ed esclusione del LIFO quale criterio alternativo (IAS2)
11. Benefici ai dipendenti (TFR)
12. Rilevazione nel patrimonio netto degli effetti del cambiamento di principi contabili
13. Maggiore informativa (informazioni settoriali, utile per azione, ecc.)

2.1. Passaggio agli IAS/IFRS – Principali differenze

Trattamento di fine rapporto

- **PC 19: TFR corrisponde al totale delle indennità erogabili a ciascun dipendente nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio ai sensi dell'art. 2120 c.c., pari a:**
 - a) Una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 per ciascun anno di servizio**
 - b) Una rivalutazione su base composta al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso pari a:**
 - 1,5% in misura fissa
 - 75% dell'indice ISTAT dei prezzi per famiglie
- **IAS 19: TFR è un piano a benefici definiti successivi al rapporto di lavoro; poiché la data di cessazione non coincide con quella di bilancio, è necessario stimare:**

2.1. Passaggio agli IAS/IFRS – Principali differenze

- **IAS 19: TFR è un piano a benefici definiti successivi al rapporto di lavoro; poiché la data di cessazione non coincide con quella di bilancio, si deve stimare:**
 - a) la data prevista di cessazione in base a:**
 - Vita lavorativa residua dei dipendenti secondo ipotesi demografiche
 - Turn over aziendale o di settore
 - Composizione del personale dipendente
 - Stima degli incrementi futuri delle retribuzioni
 - b) il valore del beneficio al momento futuro dell'erogazione utilizzando il metodo di proiezione del credito unitario**
 - c) Il valore attuale del beneficio futuro utilizzando il tasso di obbligazioni societarie di alta qualità**

2.2. Prima applicazione degli IAS

2.2.1. Documenti di riferimento

1. *IFRS1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*

- Primo documento contabile emanato dallo IASB (giugno 2003)
- Ha valore di principio contabile (non di semplice interpretazione)
- Fornisce la guida alla transizione verso i principi contabili internazionali
- Omologato dalla Commissione UE con Regolamento 707/2004 del 6 aprile 2004

2.2.1. Prima applicazione– Documenti di riferimento

2. *Guidance on Implementing IFRS 1*

- **Affianca l'IFRS 1, ma non ne costituisce parte integrante**
- **Spiega come le previsioni contenute nell'IFRS 1 interagiscano con le previsioni di alcuni altri IAS/IFRS**
- **Fornisce un esempio di illustrazione dell'effetto della transizione dai precedenti contabili agli IAS/IFRS su:**
 - **situazione patrimoniale e finanziaria**
 - **risultato economico e finanziario**
 - **flussi finanziari**

3. *Basis for Conclusions on IFRS 1*

- **Affianca l'IFRS 1, ma non ne costituisce parte integrante**
- **Sintetizza le considerazioni e i ragionamenti svolti dallo IASB nella predisposizione dell'IFRS 1**
- **Esponde i suggerimenti e le obiezioni mosse dai singoli membri durante l'elaborazione del testo**

2.2. Prima applicazione degli IAS

2.2.2. Ambito di applicazione dell'IFRS1

- Sostituisce l'interpretazione SIC-8
- Si applica a tutte le imprese che adottano gli IFRS per la prima volta (*first-time adopter*) a seguito di un impegno esplicito e senza riserve all'utilizzo degli IFRS
- L'impresa deve adeguarsi a ciascun IFRS in vigore alla data di riferimento del primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS

2.2.2. Ambito di applicazione IFRS 1

Un'impresa è considerata *first-time adopter* se:

a) Ha presentato l'ultimo bilancio:

- secondo i principi contabili nazionali non conformi agli IFRS
- secondo gli IFRS, ma il bilancio non contiene la dichiarazione esplicita e senza riserve di aver utilizzato gli IFRS
- inserendo una esplicita dichiarazione di conformità ad alcuni IFRS solamente
- secondo i principi contabili nazionali non conformi agli IFRS, ma ha usato alcuni IFRS per la rappresentazione delle operazioni per le quali manca il principio nazionale corrispondente

2.2. Ambito di applicazione IFRS 1

- secondo i principi contabili nazionali, con la riconciliazione dei valori di alcune poste con i valori risultanti dall'applicazione degli IFRS
- b) ha presentato l'ultimo bilancio secondo gli IFRS solamente per usi interni
- c) ha presentato l'ultimo bilancio secondo gli IFRS solamente per scopi di consolidamento
- d) non ha in precedenza presentato alcun bilancio

2.2. Prima applicazione degli IAS

2.2.3. Date rilevanti

- *Data di efficacia*

La data di chiusura del primo esercizio per il quale l'impresa ha presentato il primo bilancio che viene esplicitamente dichiarato conforme agli IFRS (es. 31.12.2005, con informazione comparativa al 31.12.2004)

- *Data di transizione*

Inizio dell'esercizio più recente per il quale l'impresa presenta i dati comparativi secondo i principi IFRS nel primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS (es. 1.1.2004)

2.2. Prima applicazione degli IAS

2.2.4. Rilevazione e valutazione

L'impresa che applica per la prima volta gli IFRS deve predisporre (ma non presentare) uno *stato patrimoniale di apertura* alla data di *transizione* agli IFRS, che rappresenta il punto di partenza per la contabilità conforme agli IFRS.

ESEMPIO:

- Primo bilancio secondo gli IFRS: 31.12.2005
dati comparativi per l'esercizio: 31.12.2004
- Data di transizione agli IFRS: 1.1.2004
(equivalente allo SP chiuso il 31.12.2003)

2.2.4. Rilevazione e valutazione

PROCEDURA: l'IFRS 1 dispone che, nello *stato patrimoniale di apertura alla data di transizione agli IFRS*, l'impresa che applica per la prima volta gli IFRS:

- a) rilevi tutte le attività e passività la cui rilevazione è richiesta dagli IFRS
- b) ometta le attività e le passività la cui rilevazione non è consentita dagli IFRS
- c) riclassifichi secondo gli IFRS le attività, le passività e i componenti del patrimonio netto in precedenza diversamente classificati in base ai vecchi principi
- d) applichi gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate

2.2.4. Rilevazione e valutazione

e) rilevi gli effetti derivanti dal passaggio agli IFRS, e conseguenti ad accadimenti e operazioni precedenti la data di transizione agli IFRS

Le rettifiche saranno rilevate negli utili portati a nuovo, oppure in un'altra componente appropriata del patrimonio netto alla data di transizione (*retrospective approach*)

Tale principio è innovativo rispetto alla prassi italiana, secondo cui i saldi di chiusura di un esercizio devono coincidere con quelli di apertura del successivo. Il Principio Contabile 29 *Cambiamenti di Principi Contabili* stabilisce che le rettifiche devono essere rilevate nel conto economico dell'esercizio successivo

f) Sono inapplicabili ad un *first-time adopter* le disposizioni transitorie contenute nei singoli IFRS.

2.2. Prima applicazione degli IAS

v. TABELLA 1

PROSPETTO DELLE SCRITTURE CONTABILI DI RETTIFICA

2.2. Prima applicazione degli IAS

2.2.5. Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio IFRS (art. 7, D.Lgs. 38/2005)

- Sono imputate a **riserve indisponibili** ex. Art. 6 D.Lgs. 38:
 - Riserve da valutazione strumenti finanziari disponibili per vendita e attività valutate al fair value in contropartita del patrimonio netto
- Sono imputati a **riserve disponibili di utili**:
 - Saldo differenze positive e negative strumenti finanziari di negoziazione e operatività in cambi e di copertura
 - Incremento patrimoniale per ripristino costo storico attività materiali ammortizzate in esercizi prec. non ammortizzabili ex IFRS
 - Incremento patrimoniale per insussistenza svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti in c/econ. esercizi prec.

2.2.5. Disciplina variazioni PN di apertura

- E' imputato a **capitale o a una specifica riserva:**

- Incremento patrimoniale per valutazione attività materiali al fair value

La riserva può essere ridotta soltanto con le modalità previste per la riduzione del capitale sociale per esuberanza ex art. 2445 cc

Se la riserva è utilizzata per copertura perdite non si possono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria

- E' imputato a **una specifica riserva indisponibile:**

- Saldo differenze positive e negative sulle attività e passività diverse da quelle precedenti

Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio

2.2. Prima applicazione degli IAS

2.2.6. PRESENTAZIONE E INFORMAZIONE INTEGRATIVA

- **Il primo bilancio secondo gli IFRS (es. 31.12.2005) deve presentare a titolo comparativo i dati di almeno un esercizio precedente (es. 31.12.2004), riclassificati sulla base degli IFRS**
- **L'impresa deve illustrare l'effetto del passaggio dai precedenti principi contabili agli IFRS su:**
 - **situazione patrimoniale**
 - **risultato economico**
 - **flussi finanziari**

2.2.6. Presentazione e informazione integrativa

- Il primo bilancio di un'impresa secondo gli IFRS (es. al 31.12.1995) deve comprendere:
 - a) la riconciliazione del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili e secondo gli IFRS:
 - alla data di transizione agli IFRS (1.1.2004), e
 - alla data di chiusura dell'ultimo bilancio presentato secondo i precedenti principi contabili (31.12.2004)
 - b) una riconciliazione del risultato dell'ultimo bilancio presentato secondo i precedenti principi contabili (31.12.2004) e il risultato per tale periodo secondo gli IFRS
 - a) nel caso in cui l'impresa rilevi o ripristini perdite durevoli di valore per la prima volta nello SP di apertura in conformità agli IFRS, le informazioni richieste dallo IAS 36 *Riduzione durevole di valore delle attività*.

2.2. Prima applicazione degli IAS

2.2.7. Esenzioni

IFRS 1 prevede due categorie di eccezioni all'applicazione di ogni IAS/IFRS nel primo bilancio presentato secondo gli IFRS

A) Esenzioni facoltative

B) Esenzioni obbligatorie

2.2. Prima applicazione degli IAS

A) Esenzioni facoltative

L'impresa può avvalersi di una o più delle seguenti esenzioni:

- Disposizioni speciali per aggregazioni d'impresе (esenzione dall'IFRS 3)
- Valutazione di talune attività alla data di transizione al valore equo o al costo rivalutato, quando questo approssima il valore equo o il costo (v. IAS 16, 38, 40)
- Possibilità di rilevare integralmente le perdite e gli utili attuariali cumulativi alla data di passaggio agli IFRS, anche qualora essa utilizzi il c.d. "corridor approach" per la contabilizzazione dei benefici ai dipendenti (v. IAS 19).

2.2.7. Esenzioni facoltative (continua)

- Possibilità di presumere pari a zero le differenze cumulative di conversione di partite in valuta estera alla data di transizione agli IFRS ed escludere la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla successiva cessione di attività estere (esenzione dallo IAS 21)
- Possibilità di non suddividere gli strumenti finanziari composti in componenti separate del passivo e del patrimonio netto se la componente del passivo non è più sussistente alla data di passaggio agli IFRS (vedi IAS 32)
- Se la capogruppo diventa un first-time adopter dopo una delle sue controllate, potrà valutare nel proprio bilancio consolidato i beni della controllata al medesimo valore al quale sono iscritti nel bilancio di quest'ultima, dopo le rettifiche per il consolidamento

2.2.7. Esenzioni facoltative (continua)

- **Gli strumenti finanziari già rilevati possono essere classificati come attività o passività finanziarie al valore equo attraverso la rilevazione di un utile o una perdita, o come disponibili per la vendita (eccezione allo IAS 39)**
- **Possibilità di non applicare l'IFRS 2 agli strumenti rappresentativi del patrimonio netto rilasciati fino al 7 novembre 2002, alle passività generate da transazioni di pagamento basate su azioni effettuate prima della data di transizione agli IFRS e alle passività estinte prima del 1 gennaio 2005**
- **Possibilità di applicare le disposizioni transitorie contenute nell' IFRS 4 Insurance Contracts.**

2.2. Prima applicazione – Esenzioni obbligatorie

B) Esenzioni obbligatorie

L' IFRS 1 proibisce l'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS relativi a:

- cancellazione di attività e passività finanziarie
- contabilizzazione delle operazioni di copertura
- stime (che devono riflettere unicamente informazioni disponibili alla data di passaggio agli IFRS)
- attività classificate in conto vendita e attività cessate

IFRS 1 non prevede alcun altro caso di esenzione da obblighi di presentazione e di informativa previsti da altri IFRS.


3. Problemi da risolvere

3.1. Valore equo

IAS tenta di creare un punto di incontro tra

- contabilità tradizionale, basata sul costo storico , e
- un sistema basato sul valore di mercato

(Dichiarazione del Presidente dello IASB al Comitato Economico del Parlamento UE, 22 settembre 2004)



3. Problemi da risolvere

3.2. IAS 32/39

- **Alcuni commentatori, in particolare il mondo bancario, hanno espresso la preoccupazione che**
 - **gli IAS possano introdurre un' inutile volatilità nella contabilità, specialmente per quanto riguarda gli strumenti finanziari**
 - **le regole degli IAS in merito agli strumenti finanziari siano eccessivamente complesse**
- **Lo IASB ritiene che la valutazione degli strumenti derivati al costo non sia appropriata, in quanto il costo è generalmente pari a zero, mentre l'esposizione potenziale può essere enorme**
- **L'UE non ha adottato gli IAS 32 e 39 esistenti nel 2002, in attesa di una revisione da parte dello IASB**

3.2. IAS 39

- giugno 2002 – Pubblicata bozza della versione riveduta
- dicembre 2003 – Emanata versione riveduta dello IAS 39
- Principali aspetti problematici:
 - Macro hedging per le banche
 - Discrasia tra attività e passività nei bilanci delle imprese di assicurazione
 - Contabilizzazione delle partecipazioni nelle società cooperative
 - Opzione di contabilizzazione al *valore equo*
 - Contabilizzazione delle operazioni di copertura per le banche
- Marzo 2004 – Emanati emendamenti
- giugno 2004 –maggioranza dei membri dell' EFRAG vota contro l'adozione

3.2. IAS 39

- La Federazione Banche Europee si è opposta all'adozione
- 1° ottobre 2004 – L'ARC ha votato a favore di un'adozione *parziale*, estrapolando:
 - l'opzione di contabilizzazione al *fair value*
 - le operazioni di copertura relative ai depositi di base
- GB, Svezia e Danimarca avevano richiesto l'adozione integrale, in quanto già applicano lo IAS 39
- IAS 39 modificato omologato con Regolamento CE 2086/2004 del 19 novembre 2004

EAS contro IAS?


- Le differenze compromettono la strategia di adozione di principi contabili comuni, internazionalmente riconosciuti
- Lo IASB dovrà proporre nel 2005 ulteriori emendamenti per eliminare le differenze

3. Problemi da risolvere

3.3. Piccole e medie imprese

Gli IAS/IFRS sono adeguati alle PMI?

Nell'UE 7.000 società quotate + controllate



Gli IFRS sono complessi e l'adozione implica

costi di adeguamento

Quali sono le esigenze degli utilizzatori dei bilanci delle PMI?

3.3. Piccole e medie imprese

- giugno 2004 – IASB “*Discussion Paper*” osservazioni preliminari sulla predisposizione di PC per le PMI
- settembre 2004 – Risposta OIC esigenze utilizzatori
 - Valutare lo spirito di servizio/il rendiconto della direzione aziendale
 - Valutare la capacità dell’impresa di pagare i dipendenti
 - Valutare la capacità dell’impresa di rispettare gli impegni nei confronti di finanziatori, creditori e clienti
 - Determinare gli utili dell’impresa e i dividendi distribuibili

capacità di generare disponibilità liquide

contrapposta a

valore attuale dell’impresa

3.3. Risposta dell' OIC sulle PMI

- **Caratteristiche dei PC per le PMI**
 - **Basati sulle esigenze degli utilizzatori**
 - **Applicano gli stessi principi degli IFRS**
 - **Consentono alcune esenzioni**
 - **Minor complessità**
 - **Non utilizzabili da società quotate**
 - **Non devono prescrivere parametri quantitativi**
 - **Decisione finale rimessa alle giurisdizioni nazionali**
 - **Le PMI controllate da società quotate devono utilizzare gli IFRS**

3. Problemi da risolvere

3.4. Quadro normativo italiano

- Armonizzazione codice civile con IFRS (es. distribuibilità utili non realizzati da valutazione al fair value):
 - **Attuata con D.Lgs. 38/2005**
- Armonizzazione TUIR (es. trattamento fiscale plusvalenze non realizzate derivanti da valutazione al fair value):
 - **Attuata con D.Lgs. 38/2005**
- Riforma/Armonizzazione IRAP:
 - **Ancora in sospeso**

In attesa (dell'abolizione?) i dati si riclassificano fino 3 volte:

- Secondo IFRS per i soggetti interessati
- Secondo TUIR nel quadro EC Mod. Unico
- Secondo schemi IRAP

3. Problemi da risolvere

3.5. Le prospettive

- **Due insiemi di principi:**
 - **IFRS per le società quotate e le altre società**
 - **Direttive UE per gli altri soggetti**
- **Elaborazione di PC internazionali per le PMI**
- **Nuova riforma delle norme sul bilancio per recepire direttive UE**
- **Conseguenti modifiche norme fiscali**
- **Proseguimento del processo di convergenza**
- **Notevole impegno, ma anche grande opportunità per i professionisti contabili**

4. IAS/IFRS adottati

VEDI

Tabella 2 – IAS adottati con il Reg. CE 1725/2003 e corrispondenti *Principi Contabili* italiani

Tabella 3 – Interpretazioni SIC adottate con il Reg. CE 1725/2003

Tabella 4 – IFRS nuovi e rivisti sottoposti all'approvazione dell'ARC

5. Link e documentazione

5.1. Link

www.iasb.org

International Accounting Standards Board

<http://europa.eu.int/eur-lex/it/>

Eur-Lex - Il diritto dell'Unione europea

<http://80.207.146.178>

Organismo Italiano di Contabilità

5.2. Documentazione

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire Com (2000) 359

Brussels, 13 June 2000

REPORT BY THE IASB CHAIRMAN

to the IASCF Trustees Meeting

Brussels, 4 Novembre 2003

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Rassegna sistematica delle principali differenze fra IAS e Principi Contabili Nazionali

Roma, 23 dicembre 2003

Response on discussion paper re Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities

Roma, 20 Settembre 2004

OIC 1 - I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio

Roma, 31 ottobre 2004

5.3. Bibliografia

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *International Financial Reporting Standards 2004*, IASB, Londra, 2004.

PICOLLI A., *Principi contabili IAS/IFRS – Prima applicazione dal 2005*, in *Il Controllo nelle società e negli enti*, n. 4-5/2004.

PROVASOLI A., *La modifica alla disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 3/2003.

RIVA P., *Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance*, Egea, Milano, 2001.

DIFINO M., *La nuova informativa finanziaria tra norme italiane e IAS/IFRS in IR TOP l'eccellenza della comunicazione finanziaria*, n. 4/2004.

Prospetto delle scritture contabili di rettifica per la transizione da Principi Contabili italiani a IFRS

	1-gen-04 c.c. (1)	adj to IFRS (2)	1-gen-04 IFRS (3)=(1)+(2)	Operazioni 2004 (4)	31-dic-04 c.c. (5)=(1)+(4)	Adj to IFRS (6)	31-dic-04 IFRS (7)=(3)+(4)+(6)	Operazioni 2005 (8)	31-dic-05 IFRS (9)=(7)+(8)
Attivo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Passivo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Patrimonio netto									
Capitale soc. e riserve	x		x		x		x		x
Effetto rettifiche IFRS all'1.1.2004		x	x				x		x
Risultato netto				x	x	x	x	x	x
COSTI				x	x	x	x	x	x
RICAVI				x	x	x	x	x	x
Risultato netto				x	x	x	x	x	x

(1) situazione contabile iniziale

(2) scritture extracontabili

(4) scritture contabili

(5) bilancio soggetto a pubblicazione

(6) scritture extracontabili

(7) bilancio non soggetto a pubblicazione

(8) scritture contabili + scritture extracontabili necessarie per il consolidamento secondo IFRS

(9) bilancio soggetto a pubblicazione con bilancio comparativo 2004 IFRS

Tabella 2 – IAS adottati con Regolamento CE 1725/2003 e raccordo con i Principi Contabili

IAS		PC
IAS 1	Presentazione del bilancio	11
IAS 2	Rimanenze	13
IAS 7	Rendiconto finanziario	14
IAS 8	Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili	12 28 29
IAS 10	Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio	19
IAS 11	Commesse a lungo termine	23
IAS 12	Imposte sul reddito	25
IAS 14	Informativa di settore	22
IAS 15	Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi*	N/A
IAS 16	Immobili, impianti e macchinari	16 28
IAS 17	Leasing	16
IAS 18	Ricavi	15
IAS 19	Benefici per i dipendenti	N/A
IAS 20	Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica	N/A
IAS 21	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere	26 27
IAS 22	Aggregazioni di imprese*	17
IAS 23	Oneri finanziari	N/A
IAS 24	Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate	N/A
IAS 26	Fondi di previdenza	N/A
IAS 27	Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate	17
IAS 28	Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate	20
IAS 29	Informazioni contabili in economie iperinflazionate	N/A
IAS 30	Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari	N/A
IAS 31	Informazioni contabili relative alle partecipazioni in <i>joint venture</i>	N/A
IAS 33	Utile per azione	N/A
IAS 34	Bilanci intermedi	30
IAS 35	Attività destinate a cessare*	N/A
IAS 36	Riduzione di valore delle attività	N/A
IAS 37	Accantonamenti, passività e attività potenziali	19
IAS 38	Attività immateriali	24 28
IAS 40	Investimenti immobiliari	16
IAS 41	Agricoltura	N/A

* Superato da standard nuovi o rivisti

Tabella 3 – Interpretazioni SIC adottate con Regolamento CE 1725/2003

INTERPRETAZIONI DELLO STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE	
SIC-1	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili - Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze*
SIC-2	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Capitalizzazione di oneri finanziari*
SIC-3	Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate*
SIC-6	Costi per la modifica del <i>software</i> esistente*
SIC-7	Introduzione dell'euro
SIC-8	Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale*
SIC-9	Aggregazioni di imprese – Classificazione come acquisizione o unione di imprese*
SIC-10	Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative
SIC-11	Valute estere – Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta*
SIC-12	Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)
SIC-13	Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo
SIC-14	Immobili, impianti e macchinari – Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni*
SIC-15	Leasing operativo – Incentivi
SIC-18	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Metodi alternativi*
SIC-19	Moneta di conto – Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29
SIC-20	Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto – Rilevazione di perdite*
SIC-21	Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili
SIC-22	Aggregazioni di imprese – Rettifiche successive apportate al <i>fair value</i> (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti*
SIC-23	Immobili, impianti e macchinari – Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali*
SIC-24	Utili per azione – Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni*
SIC-25	Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti
SIC-27	La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing
SIC-28	Aggregazioni di imprese – “Data dello scambio” e <i>fair value</i> (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale*
SIC-29	Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione
SIC-30	Moneta di conto – Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione*
SIC-31	Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari
SIC-32	Attività immateriali – Costi connessi a siti <i>web</i>
SIC-33	Consolidamento e metodo del patrimonio netto – Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto*

* Superato da standard nuovi o rivisti

Tabella 4 – IFRS sottoposti all'ARC per approvazione Novembre 2004

IAS RIVISTI	
IAS 1	Presentazione del bilancio
IAS 2	Rimanenze
IAS 8	Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili
IAS 10	Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
IAS 16	Immobili, impianti e macchinari
IAS 17	Leasing
IAS 21	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
IAS 24	Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
IAS 27	Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate
IAS 28	Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate
IAS 31	Informazioni contabili relative alle partecipazioni in <i>joint venture</i>
IAS 33	Utile per azione
IAS 36	Riduzione di valore delle attività
IAS 38	Attività immateriali
IAS 39	Strumenti finanziari: contabilizzazione e valutazione ¹
IAS 40	Investimenti immobiliari
IFRS	
IFRS 2	Pagamenti basati sulle azioni ²
IFRS 3	Aggregazioni di imprese
IFRS 4	Contratti di assicurazione
IFRS 5	Attività non correnti destinate alla vendita e attività cessate

¹ Omologato il 19 dicembre 2004

² Omologato l'8 febbraio 2005